

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2292

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MELANDRI, BOLOGNESI, GRIGNAFFINI, MELUZZI, PARISI, RINALDI, PROVERA, UGOLINI, BRACCO, CHIAROMONTE, CORNACCHIONE MILELLA, DALLA CHIESA, GAMBALE, GIANNOTTI, GRITTA GRAINER, LA CERRA, MAFAI, MASELLI, RANIERI, ADORNATO

Modifica all'articolo 5 del codice civile in materia di consenso espresso per la tutela della salute

Presentata il 24 marzo 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la modifica che si propone di introdurre all'articolo 5 del codice civile, si intende porre una regola giuridica fondamentale, e cioè che nessuno può programmare un intervento sanitario nei confronti di qualsiasi persona, senza aver ottenuto, precedentemente, il suo assenso. Questo principio, secondo il quale ogni cittadino deve essere libero di accettare o rifiutare liberamente — mediante una dichiarazione di consenso — gli interventi medici che gli vengono prospettati, è già stato approvato al Consiglio d'Europa nella Convenzione di Bioetica (articolo 5) del febbraio 1995, ed è un principio che di fatto non solo sancisce un

rapporto di reciproca autonomia fra il medico ed il paziente, ma consente a quest'ultimo la piena conoscenza del proprio stato di salute. È evidente, infatti, che prima di accettare un intervento di qualsiasi natura la persona sarà preventivamente informata in maniera esaustiva sulle patologie di cui è affetto e sulle soluzioni che il personale medico intende adottare per curarlo (e con un linguaggio comprensibile per un profano della materia), e questo al fine di consentirgli una decisione sulla base di motivazioni concrete e chiare. Introdurre la pratica del consenso informato nel nostro Paese è anche una forma di tutela del diritto alla

salute nella sua forma più ampia. Allo stesso tempo anche il termine « intervento medico » deve essere inteso in senso generale poiché include la diagnostica, gli esami preventivi, la terapia, la rieducazione, la ricerca, fino ai grandi interventi chirurgici. È naturale che non si richiederà un consenso scritto per gli esami ordinari (per i quali basterà un

assenso orale), mentre sarà obbligatorio per tutti gli interventi a carattere « invasivo » al quale il paziente si dovrà sottoporre. Onorevoli colleghi, l'informazione è un diritto del cittadino, e noi auspichiamo che tale diritto possa essere perseguito e garantito anche nel campo della medicina. Così come accade in molti altri Paesi occidentali.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. All'articolo 5 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Nessun intervento concernente la salute dell'individuo può essere effettuato senza una dichiarazione di consenso liberamente espresso dall'interessato ».

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-2292
Lire 500